

DELIBERA N. 50/14/CIR

MODIFICA DELLA DELIBERA N. 42/13/CIR RECANTE “NORME PER LA SPERIMENTAZIONE DI INDICATORI ALFANUMERICI PER L’IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO CHIAMANTE NEGLI SMS/MMS IMPIEGATI PER SERVIZI DI MESSAGGISTICA AZIENDALE”

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 23 aprile 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 (di seguito denominato *Codice*);

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l’accesso ai documenti*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/12/CIR, del 3 maggio 2012, recante: “*Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa*”;

VISTA la delibera n. 42/13/CIR, del 20 giugno 2013, recante “*Norme per la sperimentazione di indicatori alfanumerici per l’identificazione del soggetto chiamante negli SMS/MMS impiegati nei servizi di messaggistica aziendale*”;

VISTA la legge 17 dicembre 2012, n. 221 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese - che dispone (art. 8, comma 3): “*Tenuto conto del carattere di pubblica utilità del servizio ed al fine di assicurarne la massima diffusione, le aziende di*

trasporto di cui al comma 1 e le amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative di settore, consentono l'utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato, previsto dalle vigenti disposizioni, tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto è consegnato sul dispositivo di comunicazione”;

VISTA l'istanza presentata congiuntamente da Telecom Italia S.p.A., H3G S.p.A., Vodafone B.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A. e Netsize S.r.l. acquisita al protocollo dell'Autorità n. 10908, del 7 Marzo 2014, volta ad ottenere l'estensione della disciplina di cui alla delibera n. 42/13/CIR ad ulteriori tipologie di numerazioni e servizi;

CONSIDERATO che un servizio di c.d. “micro pagamenti” o *Mobile Payment* (es. *Mobile Parking*, *Mobile Ticketing*, pagamento pedaggi, ecc.) effettuato attraverso l'impiego di servizi di comunicazione elettronica ed addebito su conto telefonico o credito telefonico non risulta coerente con la disciplina dei servizi a sovrapprezzo di cui al d.m. 145/06;

CONSIDERATO tuttavia che, tenendo conto dell'interesse rivestito dalla questione per il valore di utilità sociale e l'interesse allo sviluppo di tale tipologia di servizi il servizio di “micro pagamenti” è stato autorizzato, in deroga alla disciplina vigente, dal Ministero dello sviluppo economico, limitatamente al servizio di biglietteria per il trasporto urbano;

CONSIDERATA la necessità di valutare costantemente eventuali modifiche ed integrazioni del vigente Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e della relativa disciplina attuativa, al fine di fornire soluzione alle nuove esigenze che emergono da modifiche legislative, normative e dal mercato;

CONSIDERATA la natura sperimentale della disciplina temporanea dell'utilizzo di *Alias* stabilita dalla delibera n. 42/13/CIR, finalizzata a valutare i possibili problemi, gli impatti sul mercato, i benefici per le imprese ed i consumatori e, infine, a definire regole idonee a garantire la concorrenza e la tutela dell'utenza;

RILEVATA la possibilità di modificare la suddetta disciplina nel corso del periodo di sperimentazione, mantenendone comunque inalterato il carattere sperimentale;

RITENUTO, per quanto precede, opportuna l'introduzione della modifica in questione, finalizzata ad ampliare le opportunità di mercato e ad offrire servizi di utilità per il pubblico;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1 (Modifica della delibera n. 42/13/CIR)

1. L'art. 3, comma 2, della delibera n. 42/13/CIR è sostituito dal seguente:
 - “2. Fino alla data di cui al precedente comma 1, le numerazioni che possono essere utilizzate ai fini del presente provvedimento sono quelle con i codici: 0, 3, 40, 43, 5, 800 e 803, nonché, limitatamente alla fornitura di servizi di bigliettazione elettronica per il trasporto pubblico ovvero di pagamento parcheggi e pedaggi pubblici, con il codice 48. Ciascuna numerazione è utilizzata nel rispetto di tutte le norme a questa relative.”

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso

Il presente provvedimento è pubblicato nel sito *web* dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 23 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Antonio Perrucci